*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 119° — Numero 33**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - **Giovedì, 2 febbraio 1978** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508



# SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

# MINISTERO DELLA DIFESA

## Ricompense al valore dell'Esercito

*Decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1978*

Sono conferite le seguenti ricompense al valore dell'Esercito:

MEDAGLIE D'ARGENTO

Al 3° battaglione bersaglieri « Cernaia ». — Interveniva tempestivamente con uomini e con mezzi nelle zone del Friuli devastate dal violento terremoto, prodigandosi per più giorni in una instancabile e generosa opera di soccorso alla popolazione duramente colpita. Affrontava, con alto senso del dovere e con spirito di solidarietà umana, incombenti pericoli per il ripetersi delle scosse telluriche, contribuendo a ridurre le conseguenze del disastroso evento. L'aiuto offerto con tenacia e fraterna generosità riscuoteva riconoscenza ed apprezzamento, con riflessi nell'affermazione del prestigio dell'Esercito. — Friuli, 6 maggio 1976-30 aprile 1977.

Al battaglione logistico « Garibaldi ». — Interveniva tempestivamente con uomini e con mezzi nelle zone del Friuli devastate dal violento terremoto, prodigandosi per più giorni in una instancabile e generosa opera di soccorso alla popolazione duramente colpita. Affrontava, con alto senso del dovere e con spirito di solidarietà umana, incombenti pericoli per il ripetersi delle scosse telluriche, contribuendo a ridurre le conseguenze del disastroso evento. L'aiuto offerto con tenacia e fraterna generosità riscuoteva riconoscenza ed apprezzamento, con riflessi nell'affermazione del prestigio dell'Esercito. — Friuli, 6 maggio 1976-30 aprile 1977.

Al 5° raggruppamento ale « Rigel ». — Reparto aviazione leggera dell'Esercito dislocato nella zona colpita dal terremoto, interveniva immediatamente come elemento principale di coordinamento delle operazioni aeree di soccorso a favore delle popolazioni disastrate. Con l'impiego di mezzi aerei propri e di altri reparti di volo della regione Veneto, provvedeva ad evacuare oltre mille persone dalle zone più impervie; a sgomberare centinaia di feriti; a trasportare e distribuire centinaia di tonnellate di viveri, generi di conforto e medicinali; a trasferire personale medico nei centri maggiormente danneggiati ed inaccessibili ad altri mezzi. L'imponente e tempestivo impiego dei mezzi a disposizione, lo spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo dimostrati dagli equipaggi, spesso operando al limite della resistenza fisica e della sicurezza operativa, risultavano contributo determinante nell'opera di salvataggio di vite umane, di sgombero di feriti e, successivamente, di rifornimento di materiali essenziali. Si poneva così all'ammirazione delle popolazioni locali, riscuotendone ripetute manifestazioni di gratitudine per sé e per l'intera istituzione. — Friuli, 6 maggio 1976-30 aprile 1977.

Al battaglione logistico « Mameli ». — Direttamente coinvolto nel grave terremoto che colpiva il Friuli, interveniva tempestivamente in soccorso delle popolazioni colpite con tutte le risorse di uomini e materiali. In condizioni di estrema difficoltà ed a rischio della propria incolumità per il perdurare delle scosse e dei crolli, si prodigava in generoso slancio di fraterna solidarietà al soccorso dei feriti e dei sepolti dalle macerie, contribuendo a ridurre i danni provocati dalla sciagura ed a infondere sicurezza e fiducia ai sinistrati. L'opera svolta ha riscosso il plauso delle autorità e la gratitudine della popolazione soccorsa e sollevata dalle immediate sofferenze. — Friuli, 6 maggio 1976-30 aprile 1977.

**(603)**

*Decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1978*

Sono conferite le seguenti ricompense al valore dell'Esercito:

MEDAGLIE D'ARGENTO

Al 59° battaglione fanteria meccanizzato « Calabria ». — Al verificarsi del disastroso terremoto che colpiva il Friuli, interveniva tempestivamente con uomini e con mezzi a soccorrere le popolazioni colpite. In condizioni di estremo rischio per gli ulteriori sommovimenti e crolli, si prodigava per più giorni generosamente e con alto senso del dovere nel salvataggio dei feriti e dei superstiti, nella rimozione delle macerie e nel rifornimento dei mezzi necessari agli scampati. Il valido ed efficace contributo dato serviva ad alleviare le conseguenze del disastro e a sollevare le popolazioni dalle immediate sofferenze. — Friuli, 6-15 maggio 1976.

Al 7° battaglione fanteria « Cuneo ». — Nel frangente del disastroso sisma che cagionava elevato numero di vittime umane ed ingenti danni, benché il reparto fosse a sua volta duramente provato dall'evento tellurico e nonostante l'immanente rischio di ulteriori sommovimenti e di possibili crolli di manufatti, si segnalava per sprezzo del pericolo e generoso slancio nel prestare soccorso, con assoluta tempestività e per più giorni e più notti consecutive, alla gente del Friuli duramente colpita. Per il decisivo apporto fornito nel salvataggio di vite umane, riscuoteva l'unanime plauso delle autorità e la gratitudine della popolazione fraternamente soccorsa e sollevata dalle immediate sofferenze. — Artegna, 6-11 maggio 1976.

Al 73° battaglione fanteria d'arresto « Lombardia ». — Impiegato in Gemona del Friuli in occasione del terremoto che colpiva una vasta zona della regione, si distingueva per la tempestività dell'intervento e per la nobile e spontanea gara di partecipazione e solidarietà coi gregari. Si prodigava, in condizioni di estrema difficoltà e senza risparmio di energie, nella opera di rimozione delle macerie estraendo da esse sia alcune vittime sia numerosi superstiti. Fulgido esempio di umana solidarietà, di dedizione e di sacrificio. — Gemona del Friuli, 6 maggio 1976-30 aprile 1977.

Al 76° battaglione fanteria meccanizzato « Napoli ». — Al verificarsi del disastroso terremoto che colpiva il Friuli, interveniva tempestivamente con uomini e mezzi a soccorrere le popolazioni colpite. In condizioni di estremo rischio per gli ulteriori sommovimenti e crolli, si prodigava per più giorni generosamente e con alto senso del dovere, al salvataggio dei feriti e dei superstiti, alla rimozione delle macerie ed al rifornimento dei mezzi necessari agli scampati. Il valido ed efficace contributo dato serviva ad alleviare le conseguenze del disastro ed a sollevare le popolazioni dalle immediate sofferenze. — Friuli, 6-15 maggio 1976.

Al 114° battaglione fanteria meccanizzato « Moriago ». — Al verificarsi del disastroso terremoto che colpiva il Friuli, interveniva tempestivamente con uomini e mezzi a soccorrere le popolazioni colpite. In condizioni di estremo rischio per gli ulteriori sommovimenti e crolli, si prodigava per più giorni generosamente e con alto senso del dovere nel salvataggio dei feriti e dei superstiti, nella rimozione delle macerie e nel rifornimento dei mezzi necessari agli scampati. Il valido ed efficace contributo dato serviva ad alleviare le conseguenze del disastro ed a sollevare le popolazioni dalle immediate sofferenze. — Friuli, 6-15 maggio 1976.

**(599)**

# PARLAMENTO NAZIONALE

## CAMERA DEI DEPUTATI

### Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in CCLI seduta pubblica per martedì 7 febbraio 1978, alle ore 16, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

**(984)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. **1040**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 139 e 140, relativi alla scuola di specializzazione in clinica oculistica che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 139. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in oftalmologia, con sede presso la clinica oculistica.

Art. 140. — La durata del corso è di quattro anni e il numero complessivo degli iscritti è di venticinque. In nessun caso sono ammesse abbreviazioni di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *gennaio* 1978
*Registro n.* 6 *Istruzione, foglio n.* 199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. **1041**.

***Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.***

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 70, relativo alle modalità dell'esame per la laurea in farmacia, è abrogato e sostituito dal seguente:

L'esame per la laurea in farmacia consiste:

1) nell'ampia discussione di una dissertazione scritta su un argomento scelto dal candidato e approvato dal professore ufficiale di un insegnamento nel corso di laurea in farmacia;

2) nella discussione di una tesina, estratta a sorte tra due presentate dal candidato, riguardante sempre un argomento attinente agli insegnamenti del corso di laurea in farmacia, purchè diverso da quello su cui verte la dissertazione scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *gennaio* 1978
*Registro n.* 6 *Istruzione, foglio n.* 201

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1977, n. **1042**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 51 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

immunologia;
chemioterapia;
virologia;
farmacologia clinica;
semeiotica e tecniche di fisiopatologia respiratoria.

Art. 60 (già 55), relativo al corso di laurea in fisica, all'indirizzo generale sono aggiunti i seguenti corsi a scelta:

relatività;
teoria dei campi;
fisica atomica;
epistemologia;
didattica della fisica;
elettrodinamica.

Nello stesso indirizzo generale sono aggiunti i seguenti corsi a scelta di matematica superiore:

informatica;
logica matematica.

Nello stesso articolo all'indirizzo didattico sono aggiunti i seguenti corsi a scelta:

didattica della fisica;
epistemologia.

Nello stesso articolo all'indirizzo applicativo sono aggiunti i seguenti corsi qualificativi dei vari orientamenti:

radioattività;
spettroscopia nucleare;
tecniche nucleari;
acceleratori di particelle;
fisica dei reattori;
teoria delle forze nucleari;
fisica delle particelle elementari;
fisica dell'ambiente;
relatività;
teoria dei campi;
fisica atomica;
informatica;
ottica;
elettronica quantistica;
fisica dei plasmi;
logica matematica;
elettrodinamica;
didattica della fisica;
effetti biologici delle radiazioni.

L'art. 269 (già 193), relativo alla scuola di specializzazione in fisica, è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il consiglio di direzione della scuola è costituito da cinque docenti di cui quattro degli istituti di fisica ed uno dell'istituto di astronomia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania, designati dal consiglio di facoltà, sentiti i direttori degli istituti di fisica e di astronomia. Il direttore della scuola è nominato dal rettore tra i membri del consiglio di direzione, su proposta del consiglio stesso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *gennaio* 1978
*Registro n.* 6 *Istruzione, foglio n.* 198

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1977, n. **1043**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Casa Maria Regina » dell'istituto delle suore adoratrici del Sangue di Cristo, in Foggia.**

N. 1043. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Casa Maria Regina » dell'istituto delle suore adoratrici del Sangue di Cristo, in Foggia.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *gennaio* 1978
*Registro n.* 2 *Interno, foglio n.* 281

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1977, n. **1044.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della procura generale della congregazione delle serve del Sacro Cuore di Gesù, in Roma.**

N. 1044. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della procura generale della congregazione delle serve del Sacro Cuore di Gesù, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *gennaio* 1978
*Registro n.* 2 *Interno, foglio n.* 280

LEGGE 16 gennaio 1978, n. **16.**

**Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, concernente lo stato giuridico del personale municipale ex coloniale iscritto nei quadri speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 al personale non di ruolo, iscritto nei quadri speciali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, sono estese le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti per il personale municipale ex coloniale di ruolo dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, e dalle norme ivi richiamate.

Dalla stessa data il personale di cui al precedente comma gia inquadrato nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* di equiparazione economica alle carriere statali, previste dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, è inquadrato nelle corrispondenti tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, previste dall'articolo 45 dello stesso decreto presidenziale per il personale di ruolo, conservando l'anzianità di carriera maturata in base alle tabelle di provenienza.

Art. 2.

Ai fini dell'attribuzione, al personale di cui al precedente articolo, dei parametri corrispondenti agli ex coefficienti di stipendio 402, 325, 229 e 173 previsti rispettivamente dalle tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, è valutato per non oltre un terzo il servizio comunque prestato anteriormente alla data di inquadramento nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, di cui all'articolo 48 del suddetto decreto presidenziale.

Art. 3.

Dalla data indicata all'articolo 1 della presente legge sono abrogate le norme concernenti il personale municipale ex coloniale non di ruolo contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224.

Art. 4.

I dipendenti municipali ex coloniali, iscritti nei quadri speciali con equiparazione all'ex coefficiente 271 (attuale parametro 213) della carriera esecutiva statale di cui alla tabella *C* prevista dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, numero 1224, che abbiano maturato almeno cinque anni di permanenza nel predetto ex coefficiente 271, oppure siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, possono essere inquadrati, previo superamento di concorso per esami, nel parametro iniziale corrispondente all'ex coefficiente 325 previsto dalla tabella *B* di equiparazione economica alla carriera di concetto statale di cui all'articolo 45 del citato decreto presidenziale n. 1224.

Gli esami di concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo.

Le modalità del concorso verranno stabilite tenuto conto delle norme di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in quanto applicabili.

I provvedimenti di cui al presente articolo e ai precedenti articoli 1 e 2 saranno adottati con decreto del Ministro per l'interno, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1968, n. 350, devono essere intese nel senso che, ferma rimanendo la decorrenza 1° gennaio 1964, gli inquadramenti e le successive promozioni hanno efficacia con effetto retroattivo anche nei confronti di coloro che, collocati a riposo dopo la predetta data, non erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle singole amministrazioni competenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 16 gennaio 1978, n. **17.**

**Norme di applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, recante benefici agli ex deportati ed agli ex perseguitati, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione della legge 8 luglio 1971, numero 541, la qualifica di ex perseguitato razziale compete anche ai cittadini italiani di origine ebraica che, per effetto di legge oppure in base a norme o provve-

dimenti amministrativi anche della Repubblica sociale italiana intesi ad attuare discriminazioni razziali, abbiano riportato pregiudizio fisico o economico o morale. Il pregiudizio morale è comprovato anche dalla avvenuta annotazione di « razza ebraica » sui certificati anagrafici.

Art. 2.

La competenza per l'esame della domanda e per l'accertamento della qualifica di ex perseguitato politico o razziale, ai fini dell'applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, spetta alla commissione perseguitati politici e razziali istituita dall'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA —
BONIFACIO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 1977.

**Costituzione di una commissione speciale per lo studio dei problemi interessanti la minoranza di lingua slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Ravvisata l'opportunità di procedere alla costituzione di una commissione speciale per lo studio dei problemi interessanti la minoranza di lingua slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia;

Viste le designazioni dei Ministeri di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'interno, della pubblica istruzione e della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuta l'opportunità di integrare la composizione della commissione sopra indicata con esperti in materia di minoranze linguistiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

La commissione indicata nelle premesse è come appresso costituita:

*Presidente*:

Cassandro avv. prof. Giovanni.

*Membri*:

prefetto Gizzi prof. Elio, consigliere di Cassazione; Gotti Porcinari dott. Leopoldo, primo referendario della Corte dei conti; Metalli prof. Giuliano, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio;

consigliere di Cassazione Scardaccione dott. Prospero, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

consigliere d'ambasciata Lauriola dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

prefetto Rizzo dott. Fernando, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

D'Asaro dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Siskovic dott. Carlo, Sirk prof. Albino, Pacia avvocato Gaspare, Bartole prof. Sergio, in rappresentanza della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Pototschnig prof. Umberto, Barbina prof. Guido, Iskra prof. Romano, Spetic Stojan, Volcic prof. Aljosa, Suadi prof. Fabio, Malintoppi prof. Antonio e Armaroli prof. Paolo, esperti.

*Segretario*:

Scoz dott.ssa Carla, in servizio presso la Presidenza del Consiglio.

Art. 2.

La commissione di cui all'art. 1 cesserà la propria attività entro l'anno 1978.

Art. 3.

I membri della commissione estranei alla pubblica amministrazione hanno diritto a fruire del trattamento di missione ai sensi dell'art. 28 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e a tali effetti sono equiparati alla qualifica di dirigente generale.

Art. 4.

Ai componenti della commissione che ne abbiano diritto saranno corrisposti i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 5.

Le spese per il funzionamento della commissione graveranno sul cap. 1101 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro - rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri - dell'esercizio 1977 e successivo.

Art. 6.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 dicembre 1977

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

*Il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *gennaio* 1978
*Registro n.* 1 *Presidenza, foglio n.* 112

**(808)**

---

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1977.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Argenterie del canavese, stabilimento di Loranze.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Argenterie del canavese, stabilimento di Loranze (Torino), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Argenterie del canavese, stabilimento di Loranze (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 agosto 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

(626)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1977.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.C.A.C. - Società cementi armati centrifugati, in Torre Annunziata.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. S.C.A.C. - Società cementi armati centrifugati di Torre Annunziata (Napoli), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.C.A.C. - Società cementi armati centrifugati di Torre Annunziata (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 marzo 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

(627)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1977.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta maglificio Sabrina di Di Lorenzo Enzo, Mario, in Carpi, stabilimento di Correggio Emilia e laboratorio e sede di Carpi.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta maglificio Sabrina di Di Lorenzo Enzo, Mario, con sede in Carpi (Modena), stabilimento di Correggio Emilia e laboratorio e sede di Carpi, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta maglificio Sabrina di Di Lorenzo Enzo, Mario, con sede in Carpi (Modena), stabilimento di Correggio Emilia e laboratorio e sede di Carpi.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(629)**

---

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1977.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tessuflex, in Vicenza.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Tessuflex di Vicenza, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tessuflex di Vicenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 19 gennaio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(630)**

---

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1977.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Zeus Rapizzi, con sede e stabilimento in Parabiago.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Zeus Rapizzi, con sede e stabilimento di Parabiago (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Zeus Rapizzi, con sede e stabilimento in Parabiago (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 marzo 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(628)**

---

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1977.

**Proroga a quarantacinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalla S.p.a. Santa Palomba, in Roma.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Santa Palomba, con sede in Roma, con effetto dal 18 aprile 1973;

Visti i decreti ministeriali 6 febbraio 1974, 7 febbraio 1974, 31 maggio 1974, 16 luglio 1974, 9 novembre 1974, 5 febbraio 1975, 28 aprile 1975, 15 gennaio 1976, 5 luglio 1976 e 24 febbraio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santa Palomba, con sede in Roma, è prolungata a 45 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(640)**

---

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1977.

**Approvazione della delibera 12 maggio 1977 del consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » concernente modificazioni al trattamento di disoccupazione per i giornalisti professionisti.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Viste le leggi 20 dicembre 1951, n. 1564 e 9 novembre 1955, n. 1122, concernenti la previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »;

Visto l'art. 12 dello statuto del medesimo Istituto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'I.N.P.G.I. in data 12 maggio 1977 che fissa un limite massimo all'importo mensile del trattamento speciale di disoccupazione;

Ritenuta l'opportunità di dar corso all'attuazione della predetta delibera;

Decreta:

E' approvata, nel testo allegato al presente decreto, la delibera adottata il 12 maggio 1977 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

---

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;

Considerato che l'Istituto, pur non avendo recepito nella sua normativa quanto previsto dall'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, riconosce ugualmente, in via analogica, il trattamento speciale di disoccupazione ai giornalisti che vengono a trovarsi nello stato di disoccupazione a seguito della cessazione dell'attività aziendale;

Rilevato che in alcuni casi la misura del trattamento speciale di disoccupazione erogato dall'Istituto sarebbe di importo talmente elevato da non potersi obiettivamente configurare come indennità di disoccupazione anche se determinata da circostanze del tutto eccezionali;

Considerata pertanto l'opportunità di stabilire una misura massima dell'importo da corrispondere mensilmente a titolo di trattamento speciale;

Visto il parere favorevole della commissione per la formulazione dei regolamenti di previdenza;

Su proposta del comitato esecutivo;

Delibera:

Il trattamento speciale, al quale sono ammessi i giornalisti che vengono a trovarsi nello stato di disoccupazione a causa della cessazione dell'attività aziendale, non può mensilmente superare la misura di un rateo netto di pensione spettante ai titolari di pensione diretta intera di importo pari al massimale previsto dall'art. 5 del regolamento dell'Istituto, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni.

Roma, addì 12 maggio 1977

*Il presidente*: DELLA RICCIA

**(826)**

---

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1977.

**Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente da proprietari di fabbricato (portieri) di Piacenza e provincia per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente da proprietari di fabbricato (portieri) di Piacenza e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente da proprietari di fabbricato (portieri) è determinato come segue:

| | | |
|---|---|---|
| alloggio . . . . . . . . . | L. 20.540 | mensili |
| illuminazione . . . . . . . . | » 2.080 | » |
| riscaldamento . . . . . . . . | » 3.380 | » |

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1977

*Il Ministro*: ANSELMI

(642)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.

**Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Avellino.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 24 maggio 1976, n. 1936, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S.:

ha comunicato che l'amministrazione provinciale di Avellino ha chiesto la classificazione tra le statali del tratto di strada « Ofantina » compreso tra ponte Porcile presso l'abitato di Lioni (km 367+900 della strada statale n. 7 « Appia ») e la strada statale n. 91 presso la località S. Vito;

ha chiesto l'emanazione del decreto di statizzazione e che il tratto di strada in argomento assuma la denominazione di « Strada statale n. 7 Via Appia diramazione C » con i seguenti capisaldi di itinerario « Innesto strada statale n. 7 presso Lioni - Innesto strada statale n. 91 presso S. Vito » e con una estesa di km 10+750;

Sentiti il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la regione Campania che hanno espresso parere favorevole rispettivamente con i voti 18 dicembre 1975, n. 3557 e 19 luglio 1977, n. 316 e con la deliberazione di giunta 26 novembre 1976, n. 10408;

Ritenuto di poter provvedere alla statizzazione del tratto di strada in narrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il tratto di strada « Ofantina » ubicato nella provincia di Avellino collegante la strada statale n. 7 « Appia » con la strada statale n. 91 è classificato tra le statali perchè possiede i requisiti previsti dall'art. 2, lettera *d)*, della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Art. 2.

Il tratto di strada di cui al precedente art. 1 assumerà la denominazione di « Strada statale n. 7 Via Appia diramazione C » con i capisaldi di itinerario « Innesto strada statale n. 7 presso Lioni - Innesto strada statale n. 91 presso S. Vito » e con una estesa di km 10+750.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: LAFORGIA

(495)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.

**Approvazione del piano regionale antincendio della regione Veneto.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

E

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi, che prevede la redazione di piani regionali ed interregionali, articolati per province e per aree territoriali omogenee, da parte degli organi competenti delle regioni, avvalendosi del personale tecnico del Corpo forestale dello Stato e d'intesa con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentite le comunità montane;

Visto l'art. 2 della legge citata che stabilisce i contenuti dei piani medesimi nella indicazione di elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio, della consistenza e localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi, dei tempi, modi, luoghi e strumenti necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione ed intervento, delle norme per la rilevazione dei sinistri, di un piano organico di ricostituzione forestale;

Considerato che i piani regionali ed interregionali a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge citata sono coordinati ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'interno e di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali;

Visto l'art. 3 della legge sopra citata, che elenca e precisa le opere ed i mezzi per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, distinguendo quelle a totale carico dello Stato e quelle a contributo fino al 75 %, erogato, quest'ultimo, dalle regioni;

Visto l'art. 8 della ripetuta legge n. 47/1975 che stabilisce la competenza delle regioni ad attuare la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, con finanziamenti a totale carico dello Stato;

Vista la circolare n. 7, prot. n. 30508 in data 9 luglio 1975, con la quale il Ministro per l'agricoltura e le foreste impartisce le norme di coordinamento per lo studio e la compilazione dei piani regionali di difesa dei boschi dagli incendi e di ricostituzione forestale;

Visti gli elaborati costituenti il piano regionale presentato dagli organi competenti della regione Veneto in data 16 luglio 1976;

Visto il parere espresso dalla commissione tecnico-consultiva costituita con decreto interministeriale in data 15 giugno 1976;

Premesso:

che il piano regionale su citato consta di una relazione corredata di dati statistici, di cartografie in scala 1:100.000 e di un progetto di massima relativo alla costituzione di un efficace apparato antincendio nonché alla ricostituzione forestale;

che gli interventi previsti nel piano riguardano inoltre:

*a*) il pascolamento nei boschi;

*b*) la formazione e l'addestramento delle squadre di pronto intervento;

*c*) il rilevamento dei sinistri;

che il costo totale delle opere preventivate nel quinquennio 1975-1979 ammonta a L. 4.962.489.000 di cui:

per la difesa antincendio, ivi compresa la formazione e l'addestramento delle squadre di pronto intervento L. 4.592.089.000;

per la ricostituzione forestale L. 370.400.000;

che in conseguenza il costo unitario per la difesa antincendio incide per L. 18.535 ad ettaro, e per la ricostituzione forestale è di L. 93.535 ad ettaro;

Considerato che il piano è stato studiato e redatto sulla base di accurati studi i quali consentono di avere una nozione sufficientemente precisa dell'ambiente fisico, economico e sociale che caratterizza la regione, segnatamente nei riflessi delle cause degli incendi boschivi e della scelta della metodologia di prevenzione e di lotta;

Considerato che il piano medesimo appresta un apparato antincendio adeguato alle effettive necessità ambientali e idoneo al conseguimento delle finalità della legge n. 47/1975, anche nei confronti della ricostituzione forestale della regione;

Considerato che sono da tener presenti il parere e le osservazioni espresse dalla commissione tecnico-consultiva nell'adunanza del 18 maggio 1977;

che le previsioni di spesa devono intendersi unicamente di larga massima, dovendosi le stesse meglio definire in sede di progettazione esecutiva, anche in relazione a quello che sarà lo stato di necessità e di congiuntura all'atto della realizzazione delle diverse opere;

Vista la deliberazione della giunta regionale del 21 aprile 1976 della regione Veneto;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato in linea tecnica il piano regionale di cui all'art. 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, redatto dagli organi competenti della regione Veneto in data 21 aprile 1976 per il complessivo importo presunto di lire 4.962.489.000 salvo il suo aggiornamento nella fase esecutiva e a condizione che in corso di attuazione sia ottemperato alle seguenti prescrizioni ed osservazioni formulate in merito dalla citata commissione costituita con decreto interministeriale in data 15 giugno 1976:

*a*) alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, ancorché inclusi nel piano, provvede la regione con finanziamento a totale carico dello Stato tratto dall'apposito capitolo di bilancio a cura dell'art. 8 della legge n. 47/1975;

*b*) per le zone sottoposte alla tutela paesistica ed ambientale di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 1° giugno 1939, n. 1089, le opere e gli interventi previsti dalle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *i*) ed *m*) dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 47, saranno preventivamente concordate con le sovraintendenze ai beni archeologici, architettonici e ambientali competenti per territorio, al fine di armonizzare la necessità di difesa dei boschi dagli incendi con le esigenze di tutela paesistica.

Art. 2.

E' approvato altresì in linea tecnica, il progetto di massima delle opere di competenza statale allegato al piano, per l'importo di L. 4.962.489.000 di cui L. 370.400.000 per il piano di ricostituzione forestale, da considerare sempre quale progetto di larga massima e sempreché, anche per esso, siano osservate le prescrizioni, rettifiche e raccomandazioni di cui alle precedenti considerazioni.

Art. 3.

Il presunto importo di tutte le opere previste deve intendersi di larga massima, puramente indicativo e per nulla impegnativo nei confronti di questo Ministero, che predisporrà i finanziamenti delle opere nei limiti delle effettive disponibilità annuali di bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1977

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MARCORA

*Il Ministro per l'interno*
COSSIGA

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali*
PEDINI

(736)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre **1977.**

**Approvazione del piano regionale antincendio della regione Umbria.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

E

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi, che prevede la redazione di piani regionali ed interregionali, articolati per province e per aree territoriali omogenee, da parte degli organi competenti delle regioni, avvalendosi del personale tecnico del Corpo forestale dello Stato e d'intesa con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentite le comunità montane;

Visto l'art. 2 della legge citata che stabilisce i contenuti dei piani medesimi nelle indicazioni di elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio, della consistenza e localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione ed estinzione dagli incendi, dei tempi, modi, luoghi e strumenti necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione ed intervento, delle norme per la rilevazione dei sinistri, di un piano organico di ricostituzione forestale;

Considerato che i piani regionali ed interregionali a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge citata sono coordinati ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'interno e di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali;

Visto l'art. 3 della legge sopra citata, che elenca e precisa le opere ed i mezzi per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, distinguendo quelle a totale carico dello Stato e quelle a contributo fino al 75 %, erogato, quest'ultimo, dalle regioni;

Visto l'art. 8 della ripetuta legge n. 47/1975 che stabilisce la competenza delle regioni ad attuare la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, con finanziamenti a totale carico dello Stato;

Vista la circolare n. 7, prot. n. 30508 in data 9 luglio 1975, con la quale il Ministro per l'agricoltura e le foreste impartisce norme di coordinamento per lo studio e la compilazione dei piani regionali di difesa dei boschi dagli incendi e di ricostituzione forestale;

Visti gli elaborati costituenti il piano regionale presentato dagli organi competenti della regione Umbria in data 23 marzo 1977;

Visto il parere espresso dalla commissione tecnico-consultiva costituita con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1976;

Premesso:

che il piano regionale su citato consta di una relazione corredata di dati statistici, di cartografie in scala 1:25.000 e 1:100.000 e di un progetto di massima relativo alla costituzione di un efficace apparato antincendio nonché alla ricostituzione forestale;

che gli interventi previsti nel piano riguardano inoltre:

*a*) il pascolamento nei boschi;

*b*) la formazione e l'addestramento delle squadre di pronto intervento;

*c*) il rilevamento dei sinistri;

che il costo totale delle opere preventivate nel quinquennio 1975-1979 ammonta a L. 18.346.127.000 di cui:

per la difesa antincendio, ivi compresa la formazione e l'addestramento delle squadre di pronto intervento, IVA e spese generali L. 3.955.435.000;

per la ricostituzione forestale L. 14.390.692.000, comprensiva di IVA e spese generali;

che in conseguenza il costo unitario per la difesa antincendio incide per L. 70.815 ad ettaro e per la ricostituzione forestale è di L. 967.051 ad ettaro;

Considerato che il piano è stato studiato e redatto sulla base di accurati studi i quali consentono di avere una nozione sufficientemente precisa dell'ambiente fisico, economico e sociale che caratterizza la regione, segnatamente nei riflessi delle cause dagli incendi boschivi e della scelta della metodologia di prevenzione e di lotta;

Considerato che il piano medesimo appresta un apparato antincendio adeguato alle effettive necessità ambientali e idoneo al conseguimento delle finalità della legge n. 47/1975, anche nei confronti della ricostituzione forestale della regione;

Considerato che sono da tener presenti il parere e le osservazioni espresse dalla commissione tecnico-consultiva nell'adunanza del 18 maggio 1977;

che le previsioni di spesa devono intendersi unicamente di larga massima dovendosi le stesse meglio definire in sede di progettazione esecutiva, anche in relazione a quello che sarà lo stato di necessità e di congiuntura all'atto della realizzazione delle diverse opere;

Vista la deliberazione del consiglio regionale del 10 febbraio 1977, n. 449, della regione Umbria;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato in linea tecnica il piano regionale di cui all'art. 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, redatto dagli organi competenti per la regione Umbria in data 23 marzo 1977 per il complessivo importo presunto di L. 18.346.127.000 salvo il suo aggiornamento nella fase esecutiva e a condizione che in corso di attuazione sia ottemperato alle seguenti prescrizioni ed osservazioni formulate dalla citata commissione costituita con decreto in data 24 gennaio 1976:

*a*) alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, ancorché inclusi nel piano, provvede la regione con finanziamento a totale carico dello Stato tratto dall'apposito capitolo di bilancio a cura dell'art. 8 della legge n. 47/1975;

*b*) per le zone sottoposte alla tutela paesistica ed ambientale di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 1° giugno 1939, n. 1089, le opere e gli interventi previsti dalle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *i*) ed *m*) dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 47, saranno preventivamente concordate con la sovraintendenza ai beni archeologici, architettonici e ambientali competenti per territorio, al fine di armonizzare la necessità di difesa dei boschi dagli incendi con le esigenze di tutela paesistica.

Art. 2.

E' approvato, altresì, in linea tecnica, il progetto di massima delle opere di competenza statale allegato al piano, per l'importo di L. 18.346.127.000 di cui lire 14.390.692.000 per il piano di ricostituzione forestale, da considerare sempre quale progetto di larga massima e sempreché, anche per esso, siano osservate le prescrizioni, rettifiche e raccomandazioni di cui alle precedenti considerazioni.

Art. 3.

Il presunto importo di tutte le opere previste deve intendersi di larga massima, puramente indicativo e per nulla impegnativo nei confronti di questo Ministero, che predisporrà i finanziamenti delle opere nei limiti delle effettive disponibilità annuali di bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1977

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MARCORA

*Il Ministro per l'interno*
COSSIGA

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali*
PEDINI

(737)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.

**Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Oristano.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 18 novembre 1975, n. 3386, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto:

che la variante esterna all'abitato di Oristano, compresa tra le progressive chilometriche 87+600 e 99+850 della strada statale n. 131 denominata « Carlo Felice » sia classificata statale e sia incorporata nella strada statale n. 131 medesima;

che la strada statale n. 292 venga prolungata utilizzando il tratto della strada statale n. 131 compreso tra le progressive chilometriche 94+850 e 99+850;

che la strada statale n. 388 venga ridotta di km 3+800 con spostamento del caposaldo iniziale da Oristano all'innesto con la strada statale n. 131;

che il tratto della strada statale n. 131 compreso tra le progressive chilometriche 87+600 e 90+200 venga declassificato e classificato provinciale;

che il tratto della strada statale n. 131 compreso tra le progressive chilometriche 90 + 200 e 94 + 850 venga declassificato e classificato comunale;

che il tratto della strada statale n. 388 compresa tra i km 0+000 e 3+800 venga declassificato e classificato comunale;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. che con voto 25 settembre 1975, n. 1039, ha espresso parere favorevole;

Sentita l'amministrazione provinciale di Oristano che con nota 11 luglio 1977, n. 8132, ha espresso parere favorevole;

Sentito il comune di Oristano che con nota 1° dicembre 1975, n. 1162, ha espresso il parere favorevole per la classificazione tra le strade comunali dei tratti (da declassificare) esistenti nell'abitato;

Sentito infine il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che con voto 18 ottobre 1977, n. 643, ha espresso parere favorevole, alla richiesta della Direzione generale dell'A.N.A.S., per quanto riguarda le modifiche da apportare alle strade statali n. 131, n. 292 e n. 388 mentre per quanto concerne le nuove classificazioni dei tratti da destatizzare ha espresso il parere di classificare comunali, i tratti compresi nell'interno del centro abitato di Oristano e provinciali i tratti esterni all'abitato ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 126;

Ritenuto di conformarsi al parere espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici col citato voto n. 643;

Decreta:

Art. 1.

La variante esterna all'abitato di Oristano è classificata tra le statali ed è incorporata nella strada statale n. 131 « Carlo Felice » tra le progressive chilometriche 87+600 e 99+850, con modifica della denominazione del caposaldo intermedio da « Oristano » in « Variante di Oristano ».

Art. 2.

La strada statale n. 292 « Nord Occidentale Sarda » è prolungata di km 5+000 mediante incorporazione del vecchio tratto della strada statale n. 131, compreso tra le progressive chilometriche 94+850 e 99+850, e con modifica del caposaldo finale da « Innesto con la strada statale n. 131 ad Oristano » con « Innesto con la strada statale n. 131 al km 99+850 presso Oristano ».

Art. 3.

La strada statale n. 388 « Del Tirso e del Mandroliasi » viene accorciata di km 3+800 con modifica del caposaldo iniziale da « Innesto con la strada statale n. 131 ad Oristano » con « Innesto con la strada statale n. 131 presso Oristano ».

Art. 4.

Il tratto della strada statale n. 131 (sotteso dalla variante di cui all'art. 1), compreso tra le progressive 87+600 e 94+850 ed il tratto dalla strada statale n. 382, compreso tra le progressive chilometriche 0 + 000 e 3+800, vengono declassificati e classificati comunali, per le parti interne al centro abitato di Oristano, e provinciali per le parti esterne all'abitato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: LAFORGIA

(494)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1978.

**Modificazione e integrazione al bacino imbrifero montano del Coscile, del Garga e del Lao.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7084, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato de-

terminato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Coscile, quello del Garga e quello del Lao;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966, e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore delle acque pubbliche confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sebbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sé implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei princìpi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume;

Visto il voto n. 836 reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 1° aprile 1977;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7084, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato e integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959, e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del Coscile, quello del Garga e quello del Lao vengano delimitati come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 1° aprile 1977, e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Coscile ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

*Provincia di Cosenza*:

Saracena - S. Basile - Morano Calabro - Castrovillari - Frascineto.

Art. 3.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Garga ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

*Provincia di Cosenza*:

Lungro - Saracena - Morano Calabro.

Art. 4.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Lao ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

*Provincia di Potenza*:

Lauria - Castelluccio Superiore - Castelluccio Inferiore - Viggianello - Rotonda.

*Provincia di Cosenza*:

Tortora - Aieta - Praia a Mare - Laino Borgo - Mormanno - Laino Castello - Morano Calabro - Saracena - Lungro - S. Donato di Ninea - Verbicaro - Orsomarso - Papasidero - S. Domenica Talao.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma del genio civile per il servizio idrografico di Catanzaro.

Roma, addì 10 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: PADULA

(543)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1978.

**Modificazione e integrazione al perimetro del bacino imbrifero montano dell'Archiano e del Vicano di S. Ellero.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n.7087, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale sono stati determinati, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, i perimetri dei bacini imbriferi montani: 1) del torrente Archiano; 2) del torrente Vicano di S. Ellero;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966, e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore delle acque pubbliche confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulle base di criteri tecnici, sebbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sé implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume;

Visto il voto n. 836 reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 1° aprile 1977;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7087, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955 è modificato e integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che i bacini imbriferi montani: 1) dell'Archiano; 2) del Vicano di S. Ellero,

vengono delimitati come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 1° aprile 1977 e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Archiano ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

*Provincia di Arezzo*:

Poppi - Bibbiena - Chiusi della Verna.

Art. 3.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Vicano di S. Ellero ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

*Provincia di Firenze*:

Pelago e Reggello.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso l'ufficio idrografico dell'Arno, Pisa.

Roma, addì 10 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: PADULA

**(544)**

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1978.

**Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Albacora S.r.l., in Genova.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Albacora S.r.l. di Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 216.540 di cui al mod. *B*-Import n. 4644353, rilasciato in data 23 aprile 1976 dalla Banca commerciale italiana di Genova, per l'importazione di una partita di cartoni di filetti di sgombro all'olio di semi vari di origine e provenienza Marocco;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 26 luglio 1976 con un ritardo, quindi, di trentaquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 513183 del 4 ottobre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 25 gennaio 1977 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto sulla base della documentazione suddetta non appaiono chiare le circostanze che avrebbero determinato il tardivo adempimento. Secondo l'interessata il ritardo sarebbe stato determinato dalla necessità di regolarizzare il certificato sanitario. Detto certificato invece risulta essere stato regolarizzato fin dal 21 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Albacora S.r.l. di Genova, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana di Genova, nella misura del 5 % di F.F. 216.540 di cui al mod. *B*-Import sopra indicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: GALLI

**(592)**

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1978.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sogene S.p.a., in Roma.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sogene S.p.a. di Roma, con effetto dal 30 ottobre 1976;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sogene S.p.a. di Roma, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

**(814)**

---

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1978.

**Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca, con effetto dal 1° aprile 1976;

Visti i decreti ministeriali 19 maggio 1977, 20 maggio 1977, 16 luglio 1977 e 26 ottobre 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 14 febbraio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 31 gennaio 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

**(810)**

---

ORDINANZA MINISTERIALE 10 gennaio 1978.

**Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dall'Iraq.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 5 settembre 1977, con la quale le provenienze dall'Iraq sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale l'Iraq è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 5 settembre 1977 per le provenienze dall'Iraq perchè ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1978

*Il Ministro*: DAL FALCO

**(792)**

---

ORDINANZA MINISTERIALE 11 gennaio 1978.

**Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dall'Egitto.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 14 settembre 1977, con la quale le provenienze dall'Egitto sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche;

Vista la comunicazione del Ministero degli affari esteri con la quale l'ambasciata italiana al Cairo ha fatto sapere che allo stato attuale non esistono casi di colera in Egitto, come da dichiarazione del Ministero della sanità di detto Paese;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 14 settembre 1977 per le provenienze dall'Egitto.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1978

*Il Ministro*: DAL FALCO

**(791)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

### Avviso di rettifica

Nel provvedimento n. 55/1977 del 21 dicembre 1977, concernente prezzi delle specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 27 dicembre 1977, alla pag. 9304, ai numeri d'ordine 87 e 88, dove è scritto:

Relisorm T/200 1 *fl* liof. + 1 *fl* solv. Serono 2.930
Relisorm T/500 1 *fl* liof. + 1 *fl* solv. Serono 5.950,

leggasi:

Relisorm T/200 1 *f* liof. + 1 *f* solv. Serono 2.930
Relisorm T/500 1 *f* liof. + 1 *f* solv. Serono 5.950.

(803)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna (cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica I).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, comma quindicesimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica I) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(793)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 2002-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Testera & Garavelli in Valenza, via Noce n. 32, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 2002-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(683)

### Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1979-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Giusti Roberto & C., in Valenza, via Mario Nebbia n. 33, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1979-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(684)

### Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1925-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Cantamessa Giovanni, in Valenza, viale Dante n. 43, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1925-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(686)

### Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1973-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Bergamino Nino, in Valenza, via Alfieri n. 17, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1973-AL » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(685)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo » in Milano, ad accettare alcuni legati

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1977, registro n. 22 Interno, foglio n. 333, l'associazione « La San Vincenzo » con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare un legato disposto in suo favore dal defunto comm. Aldo Basteri.

(675)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1977, registro n. 25 Interno, foglio n. 162, l'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare due legati disposti in suo favore dalla defunta sig.ra Fiorni Maria ved. Tava.

(677)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1977, registro n. 25 Interno, foglio n. 95, l'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare un legato disposto in suo favore dalla defunta sig.ra Maria Folli.

(678)

### Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », in Milano, ad accettare, con beneficio d'inventario, un'eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1977, registro n. 25 Interno, foglio n. 161, l'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta in suo favore dalla defunta sig.ra Ernestina Rebaudengo ved. Arietti.

(676)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 21

**Corso dei cambi del 30 gennaio 1978 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 868,10 | 868,10 | 868,20 | 868,10 | 868,15 | 868 — | 868 — | 868,10 | 868,10 | 868,10 |
| Dollaro canadese | 785,30 | 785,30 | 785 — | 785,30 | 785,20 | 785,30 | 784,90 | 785,30 | 785,30 | 785,30 |
| Franco svizzero | 438,35 | 438,35 | 438,50 | 438,35 | 438,70 | 438,35 | 438,55 | 438,35 | 438,35 | 438,35 |
| Corona danese | 151,24 | 151,24 | 151,25 | 151,24 | 151,20 | 151,24 | 151,21 | 151,24 | 151,24 | 151,25 |
| Corona norvegese | 168,85 | 168,85 | 168,90 | 168,85 | 168,88 | 168,85 | 168,87 | 168,85 | 168,85 | 168,85 |
| Corona svedese | 186,62 | 186,62 | 186,65 | 186,62 | 186,63 | 186,62 | 186,62 | 186,62 | 186,62 | 186,60 |
| Fiorino olandese | 383,52 | 383,52 | 383,30 | 383,52 | 383,35 | 383,52 | 383,42 | 383,52 | 383,52 | 383,52 |
| Franco belga | 26,513 | 26,513 | 26,53 | 26,513 | 26,52 | 26,51 | 26,526 | 26,513 | 26,513 | 26,50 |
| Franco francese | 183,33 | 183,33 | 183,40 | 183,33 | 183,35 | 183,33 | 183,34 | 183,33 | 183,33 | 183,35 |
| Lira sterlina | 1692,45 | 1692,45 | 1694 — | 1692,45 | 1692,55 | 1692,45 | 1692,10 | 1692,45 | 1692,45 | 1692,45 |
| Marco germanico | 410,26 | 410,26 | 410,50 | 410,26 | 410,50 | 410,26 | 410,26 | 410,26 | 410,26 | 410,25 |
| Scellino austriaco | 57,13 | 57,13 | 57,21 | 57,13 | 57,17 | 57,13 | 57,10 | 57,13 | 57,13 | 57,15 |
| Escudo portoghese | 21,57 | 21,57 | 21,65 | 21,57 | 21,62 | 21,57 | 21,60 | 21,57 | 21,57 | 21,57 |
| Peseta spagnola | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,76 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 |
| Yen giapponese | 3,595 | 3,595 | 3,60 | 3,595 | 3,594 | 3,59 | 3,595 | 3,595 | 3,595 | 3,60 |

**Media dei titoli del 30 gennaio 1978**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 78,150 |
| Redimibile 3,50 % (Ricostruzione) | 93,575 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 94,750 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 94,200 |
| » 5 % (Beni esteri) | 94,700 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 83,075 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 79,050 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 75,350 |
| » 6 % » » 1970-85 | 75,400 |
| » 6 % » » 1971-86 | 72,900 |
| » 6 % » » 1972-87 | 72,250 |
| » 9 % » » 1975-90 | 80,100 |
| » 9 % » » 1976-91 | 78,500 |
| Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92 | 85 — |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978 | 90,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 90,90 |
| » » » 14 % | 102,300 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) | 98,975 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 94,450 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 88,075 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 77,975 |
| » poliennali 7 % 1978 | 99,175 |
| » » 9 % 1979 (1ª emissione) | 96,375 |
| » » 9 % 1979 (2ª emissione) | 94,275 |
| » » 9 % 1980 | 93,400 |
| » » 10 % 1981 | 93,775 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 30 gennaio 1978**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 868,05 |
| Dollaro canadese | 785,10 |
| Franco svizzero | 438,45 |
| Corona danese | 151,225 |
| Corona norvegese | 168,86 |
| Corona svedese | 186,62 |
| Fiorino olandese | 383,47 |
| Franco belga | 26,519 |
| Franco francese | 183,335 |
| Lira sterlina | 1692,275 |
| Marco germanico | 410,26 |
| Scellino austriaco | 57,115 |
| Escudo portoghese | 21,585 |
| Peseta spagnola | 10,77 |
| Yen giapponese | 3,595 |

# MINISTERO DEL TESORO

**Smarrimento di titolo nominativo di debito pubblico**

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stata denunziata la perdita del certificato nominativo indicato nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse puo ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

| Denominazione del debito | Numero di iscrizione | INTESTAZIONE DEL CERTIFICATO | Capitale nominale |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Prestito redimibile 3,50 % - 1934 | 507805 | Arciconfraternita della SS. Addolorata di Torchiati di Montoro Superiore (Avellino). *Annotazione*: Iscritto con dichiarazione che deve servire per la celebrazione in perpetuo di quindici messe ogni anno per l'anima della testatrice Della Rocca Teresa e di suo marito Carlo Izzo, mentre la residua rendita deve andare a beneficio dell'ente titolare, giusto atto di quietanza 24 aprile 1938 per notaio Gervasio di Montoro Superiore. | 9.900 |

(548)

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Moricone**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Achille Grignoli, nato a Moricone l'11 ottobre 1911, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Moricone (Roma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1978

*Il Governatore*: BAFFI

(535)

**Nomina del commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Aurisina, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Duino Aurisina, in amministrazione straordinaria.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 1° agosto 1977, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Aurisina, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Aurisina di Duino Aurisina (Trieste) e la sua sottoposizione all'amministrazione straordinaria, secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il proprio provvedimento del 10 agosto 1977, con il quale sono stati nominati i membri degli organi della gestione straordinaria, ai sensi dell'art. 58, del ripetuto regio decreto-legge n. 375, della menzionata Cassa rurale ed artigiana di Aurisina, in amministrazione straordinaria;

Considerato che il commissario straordinario dott. Giorgio Russini è deceduto e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Sergio Zotti, nato a Monfalcone (Gorizia) il 29 novembre 1923, è nominato commissario straordinario — in sostituzione del dott. Giorgio Russini, deceduto — della Cassa rurale ed artigiana di Aurisina, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Aurisina di Duino Aurisina (Trieste), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1978

*Il Governatore*: BAFFI

(536)

# PROVINCIA DI TRENTO

**Sdemanializzazione di un relitto in comune di Villazzano**

Con deliberazione 2 dicembre 1977, n. 9476, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la neoformata particella fondiaria 1090/3, in partita tavolare 933 del comune catastale di Villazzano, dal demanio al patrimonio provinciale.

(537)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore tecnico-professionale presso l'Istituto nazionale di ottica di Firenze.**

Si informa che è aperto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore nel ruolo tecnico-professionale presso l'Istituto nazionale di ottica di Firenze.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e corredate dai titoli ritenuti utili ai fini del concorso stesso, devono pervenire direttamente all'Istituto nazionale di ottica, largo E. Fermi, 6, Firenze, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per dettagliate informazioni riguardanti il trattamento economico ed altre condizioni, nonché la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente.

**(778)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di chirurgia generale, sessione anno 1975.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il provvedimento in data 20 settembre 1976, numero 900.4.ES.ID. 1975, con il quale il dott. Nigri Giovanni, nato a Montesantangelo il 30 marzo 1940, è stato escluso dall'esame di idoneità nazionale a primario di chirurgia generale per la sessione 1975, in quanto il servizio prestato in qualità di medico frequentatore non poteva essere valutato;

Vista la sentenza pronunziata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il 25 maggio 1977 che ha accolto il ricorso del dott. Nigri Giovanni avverso il provvedimento summenzionato, annullandolo;

Considerato che il dott. Nigri Giovanni ha partecipato allo esame in questione, in attuazione dell'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale che lo aveva ammesso con riserva, conseguendo il punteggio di 80/100;

Decreta:

In ottemperanza della decisione menzionata in epigrafe, il dott. Nigri Giovanni, nato a Montesantangelo (Foggia) il 30 marzo 1940, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di chirurgia generale, sessione 1975, approvato con decreto ministeriale 24 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 9 febbraio 1977, con il punteggio di 80/100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1978

*Il Ministro*: DAL FALCO

**(726)**

**Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1975**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sullo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297, del 10 novembre 1975, con il quale sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, per l'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 7 ottobre 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità ad aiuto di pediatria;

Visto il provvedimento di ammissione con riserva all'esame predetto pronunziato nei confronti del dott. Emilio Reali, nato a Milano il 25 agosto 1940;

Esaminata la documentazione richiesta al sanitario medesimo a chiarimento di quella già allegata alla domanda di ammissione all'esame;

Verificata la prescritta anzianità di servizio;

Visti i verbali della commissione giudicatrice dell'esame summenzionato, dai quali risulta che il dott. Emilio Reali ha superato la prova con il punteggio di 70/100;

Decreta:

Il dott. Emilio Reali, nato a Milano il 25 agosto 1940, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità ad aiuto di pediatria, per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 1977, con punteggio di 70/100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1978

*Il Ministro*: DAL FALCO

**(725)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Sostituzione di un componente la commissione incaricata di definire l'oggetto e le modalità, gli obblighi e i termini del bando di concorso tra ingegneri e architetti italiani per il progetto di massima concernente la sistemazione e la conservazione del rione Terra di Pozzuoli.**

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1977, n. 5688, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1977, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 36, l'ing. Bruno Liviera Zugiani viene delegato a rappresentare il provveditore alle opere pubbliche della Campania in sostituzione dell'ex provveditore alle opere pubbliche della Campania, dott. Ercole Gizzi in seno alla commissione istituita con decreto interministeriale 20 ottobre 1971, n. 13857, incaricata di definire l'oggetto e le modalità, gli obblighi e i termini del bando di concorso tra ingegneri e architetti italiani per il progetto di massima concernente la sistemazione e la conservazione del rione Terra di Pozzuoli.

**(538)**

## REGIONE LOMBARDIA

**Concorso interno, per titoli, per l'assegnazione della condotta ostetrica vacante nel comune di San Giuliano Milanese**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto 17 marzo 1975, n. 71/Sanità, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso interno, per titoli, per il conferimento della condotta ostetrica unificata nel comune di S. Giuliano Milanese;

Letta la decisione del tribunale amministrativo regionale del 28 aprile 1977;

Rilevato che tra le censure mosse il tribunale amministrativo regionale ha riconosciuto la illegittimità del decreto 17 marzo 1975, n. 71/Sanità, perchè è stato chiamato a far parte della commissione giudicatrice d'esame il medico provinciale di Milano;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto funzionario, dovendo la commissione giudicatrice d'esame riunirsi ulteriormente, per il conferimento del posto stesso, essendo stati annullati dal predetto consesso le operazioni concorsuali;

Ritenuto anche di provvedere alla sostituzione del componente di cui alla lettera *a*) dell'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con il nuovo componente previsto dalla legge regionale n. 53/1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;
Visto il decreto di delega 22 marzo 1976, n. 529;
Vista la predetta legge n. 53/1976;

Decreta:

Ferma restando ogni altra disposizione il decreto 17 marzo 1975, n. 71/Sanità, indicato in premessa è così modificato:

1) Ruberto dott. Mario, medico provinciale di Pavia è chiamato a far parte della commissione in sostituzione del prof. Vincenzo Eboli;

2) Marino dott. Francesco, è chiamato a far parte della stessa commissione in sostituzione del dott. Mario Palmiero.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Milano, addì 14 ottobre 1977

*p.* Il presidente
*Il dirigente dell'ufficio medico provinciale*: EBOLI

**(322)**

**Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Monza**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 8 novembre 1976, n. 142, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario di Monza;
Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice d'esame;
Viste le designazioni pervenute;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Vista la legge regionale n. 53 del 29 dicembre 1976;
Visto il proprio decreto n. 529 del 22 marzo 1976;

Decreta:

La commissione giudicatrice d'esame per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di Monza è così composta:

*Presidente*:

D'Alessandro dott. Carlo, funzionario della carriera direttiva della regione Lombardia.

*Componenti*:

Gencarelli dott. Giuseppe, funzionario della carriera direttiva della regione Lombardia;
Fara prof. Gaetano, direttore dell'istituto di igiene dell'Università degli studi di Milano;
Dioguardi prof. Nicola, direttore dell'istituto di clinica medica dell'Università degli studi di Milano;
Meloni dott. Sebastiano, medico provinciale;
Suzzi Valli prof. Enea, ufficiale sanitario di Milano.

*Segretario*:

Odderoli rag. Lorenzino, funzionario amministrativo della regione Lombardia.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo in Milano.

Milano, addì 26 ottobre 1977

*p.* Il presidente
*Il dirigente dell'ufficio medico provinciale*: EBOLI

**(320)**

**Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto 25 agosto 1972, n. 426/San., modificato con provvedimento 13 luglio 1977, n. 95/San/MI/77, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data 30 novembre 1971;
Visto il decreto 21 giugno 1976, n. 399/San., modificato in data 10 febbraio 1977, con atto n. 19/San/MI/77, concernente la nomina della commissione giudicatrice d'esame di detto concorso;
Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei candidati risultati idonei formulata dalla commissione predetta;
Accertata la regolarità delle operazioni concorsuali nonché la legittimità degli atti stessi;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;
Visto il proprio decreto 22 marzo 1976, n. 529;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data 30 novembre 1971 formulata dalla commissione predetta:

1. Bruno Gilberto . . . . . . . . punti 60,554
2. Marchesi Enzo . . . . . . . . » 60,072
3. Galati Nicola . . . . . . . . » 45,205

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e a quello dei comuni interessati.

Milano, addì 14 ottobre 1977

*p.* Il presidente
*Il dirigente dell'ufficio medico provinciale*: EBOLI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 172 pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1971;
Attesa la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso stesso secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze delle condotte messe a concorso indicate da ciascun candidato nella domanda di ammissione;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;
Visto il proprio decreto 22 marzo 1976, n. 529;

Decreta:

I sottoelencati candidati classificati nell'ordine della graduatoria in premessa citata sono dichiarati vincitori della condotta medica indicata a fianco di ciascuno di essi:

Bruno Gilberto, Corsico, prima condotta;
Marchesi Enzo, Melzo;
Galati Nicola, Sesto S. Giovanni, prima condotta.

Il presente provvedimento viene pubblicato nei modi e nei termini stabiliti dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 14 ottobre 1977

*p.* Il presidente
*Il dirigente dell'ufficio medico provinciale*: EBOLI

**(321)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

**Concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino**

Con decreto 17 gennaio 1978, n. 1030, è stato bandito un concorso per il conferimento dei seguenti posti di veterinario condotto:

Montefelcino - Isola del Piano, condotta consorziale;
Pennabilli - Casteldelci, condotta consorziale;
Pergola, condotta comunale.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 10 aprile 1978.

**(729)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

**Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1746 del 5 aprile 1976, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di medici condotti vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1975;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la designazione all'uopo pervenuta dalla prefettura di Macerata e la terna proposta dall'ordine provinciale dei medici;

Vista altresì la terna di medici condotti proposta dall'ordine provinciale dei medici e le designazioni pervenute dai comuni interessati ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 33 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopraindicato è così costituita:

*Presidente*:

Ianniello dott. Ugo, dirigente in servizio presso la regione Marche - assessorato sanità e sicurezza sociale.

*Componenti*:

Maurizi dott. Elvario, vice prefetto ispettore della prefettura di Macerata;

Viscomi dott. Nicola, medico provinciale di Ascoli Piceno;

Toso dott. Maurizio, primario medico dell'ospedale generale di Camerino;

Cardinali dott. Fernando, primario chirurgo dell'ospedale generale di zona di Matelica;

Pecora dott. Luciano, medico condotto di Montelupone.

Le funzioni di segretario della commissione saranno espletate dal dott. Augusto Lalla, dirigente in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Macerata.

Le prove di esame del concorso avranno inizio non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si terranno presso l'ospedale generale di zona di Camerino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, in quello della prefettura di Macerata e nei comuni di: Cessapalombo, Esanatoglia, Loro Piceno, Pievetorina, San Ginesio, Serravalle del Chienti, Ussita.

Macerata, addì 16 gennaio 1978

*Il medico provinciale*: Pucci

**(565)**

## OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

**Concorso ad un posto di ortopedia e traumatologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

**(348/S)**

## OSPEDALE « S. GIUSEPPE E MELORIO » DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

**Concorso ad un posto di aiuto ostetrico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria, ufficio personale, dell'ente in Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

**(346/S)**

## OSPEDALE « VILLA MALTA » DI SARNO

**Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sarno (Salerno).

**(343/S)**

## OSPEDALE CIVILE « E. MUSCATELLO » DI AUGUSTA

**Concorso ad un posto di direttore di farmacia.**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Augusta (Siracusa).

**(342/S)**

## OSPEDALE « A. ANGELUCCI » DI SUBIACO

### Concorso ad un posto di primario pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Subiaco (Roma).

**(410/S)**

## OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

### Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente del servizio di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro e Urbino).

**(350/S)**

## OSPEDALE « S. ANDREA » DI MASSA MARITTIMA

### Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia esterna.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Massa Marittima (Grosseto).

**(347/S)**

## PIO ISTITUTO « SANTA CORONA » DI MILANO

### Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di assistente del centro trasfusionale, presso l'ospedale « G. Salvini » della città di Milano in Garbagnate Milanese.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

**(345/S)**

## ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SANITARIA E DI PROTEZIONE SOCIALE DI ROMA

### Concorso ad un posto di assistente odontoiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente odontoiatra presso l'ospedale nuovo « Regina Margherita » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Roma.

**(349/S)**

## ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

### Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto della I divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di radioterapia (internista);

un posto di assistente della I divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cremona.

**(344/S)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780330)